



REGOLAMENTO AZIENDALE

**"NORME PER LA DISCIPLINA DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ARTICOLO 113 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50"**

SOMMARIO

Articolo 1 (Oggetto)

Articolo 2 (Soggetti interessati)

Articolo 3 (Funzioni e attività oggetto degli incentivi)

Articolo 4 (Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)

Articolo 5 (Incarichi svolti da dipendenti di stazioni appaltanti a favore di altre stazioni appaltanti)

Articolo 6 (Compatibilità e limiti di impiego)

Articolo 7 (Formazione professionale e strumentazione)

Articolo 8 (Approvazione e proprietà degli elaborati)

Articolo 9 (Costituzione de/fondo)

Articolo 10 (Criteri di ripartizione de/fondo)

Articolo 11 (Erogazione delle somme)

Articolo 12 (Quantificazione e liquidazione dell'incentivo)

Articolo 13 (Allocazione in bilancio degli incentivi per le funzioni tecniche)

Articolo 14 (Risorse progetti PNRR)

Articolo 15 (Applicazione)

Articolo 16 (Entrata in vigore)



Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, disciplina i criteri e le modalità per la costituzione e la ripartizione del Fondo per le funzioni tecniche, di seguito indicato anche solo come Fondo, di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), modificato dall'articolo 76 del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1 comma 526, della legge 205/2017, nel rispetto delle indicazioni contenute nella DGR n. XI/2672 del 16.12.2019 – Sub allegato n. 1.

Art. 2 – Soggetti Interessati

Il presente regolamento si applica al personale in servizio presso l'ASST Rhodense che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'Azienda, quale amministrazione aggiudicatrice, con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse dell'Azienda stessa.

Il presente regolamento si applica, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti per incarichi conferiti dall'Azienda nei casi stabiliti dall'articolo 5.

In particolare sono soggetti interessati al presente regolamento:

a) il Responsabile del procedimento (art. 31 del Codice), il Referente della programmazione triennale dei lavori pubblici (art. 21 del Codice e art. 3 del D.M. 14/2018), il Referente della programmazione biennale degli acquisti di servizi e forniture (art. 21 del Codice e art. 6 del DM 14/2018), il Direttore dei lavori/Direttore dell'esecuzione (art. 101 del Codice), il/i collaudatore/i (art. 102 del Codice) e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate all'art. 3 del presente regolamento, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture, ivi incluse le attività di manutenzione;

b) i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a) di volta in volta individuati nell'atto formale, di natura specifica o generale, con cui vengono attribuite le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s'intendono coloro che svolgono le funzioni tecniche enumerate dall'art. 113 comma 2, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma di provvedimenti, ecc.), svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.

Per l'attuazione del processo d'appalto il Direttore della struttura competente, prima dell'avvio di qualsiasi attività, provvede per ogni processo a nominare, tramite atto dirigenziale, i dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di esecuzione di un'opera, acquisizione di un bene o servizio.

L'atto di individuazione di cui sopra deve riportare espressamente le funzioni o le attività svolte dai singoli dipendenti individuati: ogni eventuale variazione dei nominativi prescelti per le specifiche attività dovrà essere oggetto di apposito atto motivato, comunicato agli interessati.

Il DEC può individuare successivamente alla nomina, con nota protocollata da inviare alla SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane, il personale che svolgerà i compiti di cui alla lettera b), stabilendo le percentuali di attribuzione dell'incentivo e comunicando, altresì, eventuali variazioni intervenute.

Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, gli incentivi per le funzioni tecniche non spettano al personale con qualifica dirigenziale. Nel caso in cui una o più attività di cui al comma 2 dell'art. 113 siano riconducibili a figure dirigenziali le rispettive quote di incentivo, calcolate sulla base dei parametri fissati nel presente regolamento, sono destinate alla parte di fondo indisponibile per il personale, da impiegare nella realizzazione di investimenti tecnologici e formativi per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 4 dell'art. 113. Nel caso di risorse derivanti da finanziamenti europei e da altri finanziamenti a destinazione vincolata la quota relativa ai dirigenti, non dà luogo ad accantonamento (comma 4 del dell'art. 113.

Sotto il profilo oggettivo della tipologia di acquisti, sono esclusi in ogni caso dall'applicazione dell'incentivo:

- Gli acquisti per importi inferiori a € 40.000,00;
- Gli acquisti effettuati in assenza di procedura comparativa;
- Gli acquisti effettuati in proroga di contratti scaduti;
- Gli acquisti per i quali non sia nominato il DEC.



Art. 3 – Funzioni e Attività oggetto degli incentivi

- 1) Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice, le prestazioni attribuibili al personale di cui all'articolo 2, riguardano le seguenti funzioni/attività:
 - a) programmazione della spesa (fase di programmazione);
 - b) valutazione preventiva dei progetti, ossia la verifica ai sensi dell'art. 26 del Codice;
 - c) predisposizione e controllo delle procedure di gara (fase di affidamento);
 - d) esecuzione dei contratti pubblici (fase esecuzione);
 - e) responsabile unico del procedimento;
 - f) direzione dei lavori;
 - g) direzione dell'esecuzione;
 - h) collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo/il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità;
 - i) collaborazione tecnica.
- 2) Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera rr), della legge 28 gennaio 2016 n. 11, le attività concernenti la progettazione, secondo le disposizioni degli articoli 23 e 24 del Codice, non sono oggetto degli incentivi di cui al presente regolamento.

Art. 4 – Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta

- 1) I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono proposti dal responsabile unico del procedimento ai fini della successiva individuazione da parte del Direttore della Struttura competente alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione di un servizio o fornitura.
- 2) Nella scelta si deve comunque tenere conto:
 - a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
 - b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali,
 - c) dell'opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
 - d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano;
- 3) L'atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati.

Art. 5 – Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti

- 1) Nel caso di accordi tra amministrazioni aggiudicatrici, che prevedano l'utilizzo di personale delle amministrazioni stesse, i compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento, trovano copertura nel rispettivo fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nell'accordo stesso, nel rispetto dei rispettivi regolamenti incentivanti.
- 2) Il compenso percepito, nei casi regolati dal comma precedente, rientra nei limiti di cui all'articolo 6, comma 2.
- 3) Quando l'azienda Rhodense si avvale delle attività di una centrale di committenza per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 113, comma 5, può destinare una percentuale, non oltre quella massima prescritta dalla vigente normativa, nell'ambito dell'incentivo per le fasi di competenza della centrale di committenza (un quarto dell'incentivo previsto). Nella convenzione/contratto che regola i rapporti tra Regione e centrale di committenza, sono disciplinate le modalità di determinazione della percentuale da destinare.
- 4) Nel caso in cui la convenzione/contratto preveda una quota da destinare alle attività espletate dalla centrale di committenza, la stessa è comprensiva anche della quota di cui all'articolo 113 del Codice; la centrale di committenza, con proprio regolamento o atto equivalente, disciplina le modalità di ripartizione della quota di competenza tra il personale che ha partecipato alle attività.

Art. 6 – compatibilità e limiti di impiego

- 1) I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.



- 2) Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato/produttività massima prevista, ove presenti) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre Stazioni Appaltanti.
- 3) Per le finalità di cui al comma precedente L'Azienda provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati. Per le medesime finalità le SS.CC. Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale; forniscono le informazioni necessarie alle Stazioni Appaltanti di appartenenza per gli incarichi assegnati e svolti da personale dipendente delle stesse.

Articolo 7 - Formazione professionale e strumentazione

1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 1, la Stazione Appaltante:
 - promuove l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;
 - garantisce la dotazione di adeguati arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i dirigenti coinvolti comunicano alle strutture competenti le esigenze formative dei dipendenti nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare.

Articolo 8 - Approvazione e proprietà degli elaborati

1. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente regolamento, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva della Stazione Appaltante, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio. Gli stessi possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.

Articolo 9 - Costituzione del fondo

1. E' costituito un fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui all'articolo 3 nella misura stabilita al successivo comma 3. Nella determinazione a contrarre, o negli atti relativi all'affidamento, compresi quelli per i lavori di somma urgenza, dei singoli lavori/servizi/forniture verranno determinati gli importi da destinare alla costituzione del fondo di cui al presente articolo.
2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni professionali previste dal presente regolamento, nel fondo di cui al comma 1 è iscritta una somma non superiore al 2% modulata sull'importo degli appalti posti a base di gara, Iva esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso.
3. Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4 del Codice, il fondo è destinato:
 - a - per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 10, tra i soggetti di cui all'articolo 2;
 - b - per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:
 - i - all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - ii - all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - iii - per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università.
4. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge.
6. La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

TABELLA A) - LAVORI PUBBLICI

Tabella A1: Fasce d'importo dei Lavori	
Classe di Importo dei Lavori a Base di Appalto	Percentuale da Applicare



Fino a euro 1.000.000,00	2%
da euro 1.000.000,00 fino a 5.548.000,00	
Per la parte fino a euro 1.000.000,00	2%
Per la parte da euro 1.000.001,00 fino a euro 5.548.000,00	1,8%
da euro 5.548.001,00 fino a 10.000.000,00	
Per la parte fino a euro 1.000.000,00	2%
Per la parte da euro 1.000.001,00 fino a euro 5.548.000,00	1,8%
Per la parte da euro 5.548.001,00 fino a euro 10.000.000,00	1,6%
Oltre euro 10.000.000,00	
Per la parte fino a euro 1.000.000,00	2%
Per la parte da euro 1.000.001,00 fino a euro 5.548.000,00	1,8%
Per la parte da euro 5.548.001,00 fino a euro 10.000.000,00	1,6%
Per la parte da euro 10.000.001,00	1,4%

Tabella A2: Grado di complessità	
"Categoria delle Opere" prevalente	Coefficiente
A) Opere e lavori di elevata complessità tecnica in quanto, contengono almeno una categoria delle opere non inferiore a grado di complessità 1,20 della tavola Z-1 -categoria delle opere – parametro del grado di complessità G di cui al DM 17/06/2016.	1
B) B) C.s.d.: se la categoria di opere è caratterizzata da grado di complessità inferiore a 1,20.	0,9
C) Opere e lavori di normale complessità tecnica e/o riguardanti interventi di ristrutturazione mono-specialistica se con grado di complessità G di cui al DM 17/06/2016 inferiore a 1,00	0.85
D) Opere e lavori di normale complessità tecnica e/o riguardanti interventi di ristrutturazione mono-specialistica con grado di complessità G di cui al DM 17/06/2016 inferiore a 0,80	0,8

La ripartizione del fondo per la realizzazione di opere e lavori:

Tabella B3: Fase della procedura	
Fase della Procedura di gara	Percentuale da Applicare
Fase 1: fase programmazione	4%
Fase 2: fase Verifica	12%
Fase 2: fase affidamento	11%
Fase 3: fase esecuzione e collaudo	73%



Meglio specificato nell'Allegato 1 (TABELLA A)

TABELLA B) — SERVIZI/FORNITURE

Tabella B1: Fasce d'importo dei Servizi o delle Forniture	
Classe di Importo dei Servizi o delle Forniture	Percentuale da Applicare
Fino a euro 500.000,00	1%
Da € 500.001 fino ad € 1.500.000 - Per la parte fino ad € 500.000 - Per la parte da € 500.001 fino ad € 1.500.000	1% 0,80%
Per la parte da euro 1.500.001,00 fino a euro 5.000.000,00 - Per la parte fino ad € 500.000 - Per la parte da € 500.001 fino ad € 1.500.000 - Per la parte da € 1.500.001 fino ad € 5.000.000,00	1% 0,80% 0,60%
Per la parte da euro 5.000.001,00 fino a euro 20.000.000,00 - Per la parte fino ad € 500.000 - Per la parte da € 500.001 fino ad € 1.500.000 - Per la parte da € 1.500.001 fino ad € 5.000.000,00 - Per la parte da € 5.000.001,00 fino a € 20.000.000,00	1% 0,80% 0,60% 0,40%
Oltre 20.000.001,00 - Per la parte fino ad € 500.000 - Per la parte da € 500.001 fino ad € 1.500.000 - Per la parte da € 1.500.001 fino ad € 5.000.000,00 - Per la parte da € 5.000.001,00 fino a € 20.000.000,00 - Oltre € 20.000.001,00	1% 0,80% 0,60% 0,40% 0%

Tabella B2: Grado di complessità delle procedure	
Tipologia di Procedura di Acquisto	Percentuale da Applicare
Procedura comparativa effettuata da centrali di committenza (es ARIA/CONSIP)	100%
Procedura comparativa effettuata in forma aggregata attraverso le unioni formali di acquisto/consorzi	70%
Procedura comparativa effettuata autonomamente dalla ASST Rhodense	50%

La ripartizione del fondo per l'acquisizione di servizi e fornitura dei beni avviene secondo la seguente tabella:

Tabella B3: Fase della procedura di gara	
Fase della Procedura di gara	Percentuale da Applicare
Fase 1: fase programmazione	10%
Fase 2: fase affidamento	35%
Fase 3: fase esecuzione	55%



Meglio specificato nell'Allegato 2 (TABELLA B).

Di seguito si precisa l'importo sul quale calcolare l'incentivo, in ragione della modalità di scelta del contraente.

1. Procedure singole (autonome)

Il calcolo dell'incentivo deve essere effettuato sull'importo posto a base di gara (procedura di gara comparativa) al momento della pubblicazione o trasmissione di bando, avviso o lettera d'invito. Per importo si intende il fabbisogno della singola azienda, non tenendo conto di eventuali estensioni per adesioni successive previste per le altre aziende dell'unione formale d'acquisto/di altre aziende di Regione Lombardia.

2. Procedure aggregate a livello di unioni formali d'acquisto/consorzi

a) Stazione appaltante capofila:

L'azienda capofila che effettua la procedura di gara calcola l'incentivo per la fase 2 (fase affidamento) sull'importo complessivo posto a base di gara (procedura comparativa) al momento della pubblicazione o trasmissione di bando, avviso o lettera d'invito. Per importo complessivo si intende la sommatoria dei fabbisogni delle singole aziende aderenti, non tenendo conto di eventuali estensioni per adesioni successive previste per le altre aziende dell'unione formale d'acquisto/di altre aziende di Regione Lombardia. L'Azienda capofila calcolerà, inoltre, il fondo per la fase 1: fase programmazione e per la fase 3: fase esecuzione, relativamente al valore complessivo dei propri fabbisogni.

Riassumendo l'Azienda capofila dovrà procedere nel seguente modo:

- Applicando gli scaglioni e le percentuali indicate al valore complessivo della base d'asta e accantonando il 35% del valore, corrispondente alla fase 2;
- Applicando gli scaglioni e le percentuali indicate al valore complessivo dei propri fabbisogni e accantonando il 65% del valore, corrispondenti alle fasi 1 e fase 3.

b) Azienda aggregata alla procedura di gara:

L'azienda aggregata alla procedura di gara calcola l'incentivo sull'importo dei propri fabbisogni espressi all'azienda capofila: gli scaglioni e le percentuali sono, quindi, riferiti non al valore della gara nel suo complesso ma ai fabbisogni della singola azienda aderente. Dal momento che la fase 2 (fase affidamento) non viene gestita dall'azienda aggregata, per la stessa il fondo per l'incentivo sulle funzioni tecniche si costituisce solo per la fase 1 (fase programmazione) e per la fase 3 (fase esecuzione). Le Aziende del Servizio Sanitario regionale, valorizzano a Bilancio solo le quote di propria competenza, quelle cioè delle fasi direttamente gestite, non dovendosi prevedere uno scambio di risorse tra aziende aggregate e stazione appaltante capofila (come da indicazioni di Regione Lombardia).

3. Procedure effettuate da soggetto aggregatore/centrale di committenza (es. ARIA/CONSIP)

Il calcolo dell'incentivo deve essere effettuato al momento dell'adesione, sull'importo espresso nell'atto di adesione alla convenzione centralizzata. Le quote dovranno essere valorizzate esclusivamente in riferimento alla fase 1 (fase programmazione) e alla fase 3 (fase esecuzione). Per importo di adesione alla convenzione centralizzata non devono essere applicati gli scaglioni e le percentuali a frazionamenti di adesione a gare ARIA/CONSIP, ma al valore complessivo di adesione alla singola convenzione, anche se effettuata in momenti successivi. Per quanto riguarda le merceologie di esclusiva competenza dei soggetti aggregatori (si veda il decreto DPCM 11 luglio 2018) e le eventuali procedure ponte, di collegamento con l'attivazione delle convenzioni centralizzate, si deve prevedere l'applicazione di percentuali ridotte rispetto a quelle previste in tabella. In particolare, per le categorie Farmaci e vaccini dovranno essere ridotte ad almeno il 50% delle percentuali previste in tabella.

7. Negli appalti relativi a servizi o forniture il fondo è costituito solo nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione del contratto.

8. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.

9. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi supplementari, l'importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo.

10. Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata parte al personale interno della stazione appaltante, ai sensi del presente regolamento, e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Stazione Appaltante o di altre Stazioni Appaltanti incaricati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, confluiscono nella quota del fondo di cui al presente articolo, comma 3, lett. b).



11. Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, non preveda alcune attività, quali ad esempio programmazione e verifica nel caso di lavori in somma urgenza, le quote parti dell'incentivo relative a questa attività non partecipano alla costituzione del fondo.
12. Si riassumono di seguito le fattispecie di risparmio o economie rilevate dal Dirigente competente nella fase di accertamento delle singole quote da liquidare, che vanno imputate in incremento alla parte di fondo, pari al 20%, prevista dal comma 4 dell'art. 113 d.lgs. n. 50/2016, così come previste dalla normativa di riferimento e dettagliate nella DGR n. XI/2672 del 16.12.2019 – Sub allegato n. 1:
 - eccedenze rispetto al limite per dipendente del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo;
 - quote di fondo spettanti per attività svolta da parte di personale con qualifica dirigenziale;
 - quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero corrispondenti a prestazioni svolte dai dipendenti prive di accertamento da parte del Dirigente.

Articolo 10 - Criteri di ripartizione del fondo

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
 - competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
 - tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
 - complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.
2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalle Tabelle A e B. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.

Articolo 11 - Erogazione delle somme

1. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento del Dirigente o altro soggetto preposto alla struttura competente alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione di servizi o forniture, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.
2. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento affidate, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si siano verificati errori e/o ritardi che abbiano determinato incrementi dei tempi e/o dei costi inizialmente previsti, imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa agli incrementi verificatisi, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le decurtazioni saranno applicate secondo le seguenti percentuali:

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di Esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%

4. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizio/fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016.
5. Nel caso di cui al comma 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 9, comma 3, lett. b).

Articolo 12 - Quantificazione e liquidazione dell'incentivo

1. Il responsabile dell'articolazione organizzativa aziendale competente alla realizzazione del lavoro o all'affidamento di un servizio o fornitura, nell'atto con il quale individua i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a) e b), stabilisce - su



proposta del responsabile del procedimento - le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro per la realizzazione di lavori o per la acquisizione di servizi o forniture.

2. Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti di cui al comma 1, il responsabile del procedimento propone al Direttore di cui al comma 1, l'adozione del relativo atto nei termini che seguono:
 - A. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di programmazione, verifica della progettazione e affidamento, il Responsabile della articolazione organizzativa competente:
 - dà atto dell'avvenuto inserimento dell'intervento nell'elenco annuale del Programma biennale o in quello triennale di cui all'art. 21 del Codice e dell'avvenuta stipula del contratto, valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
 - assume la determinazione di liquidazione.
 - B. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase dell'esecuzione dei lavori:
 - il responsabile del procedimento documenta al responsabile dell'articolazione organizzativa aziendale competente lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
 - il responsabile:
 - valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
 - assume la determinazione di liquidazione.
 - C. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase dell'esecuzione dei contratti di appalto di servizi/forniture:
Il DEC comunica, tramite nota protocollata, alla SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane la quota spettante ai singoli dipendenti nominati come indicato all'art. 2, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
Per la fase esecutiva di un contratto di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato.
 - D. Per la quantificazione ed erogazione relativa all'attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità:
 - il responsabile del procedimento documenta al responsabile dell'articolazione organizzativa aziendale competente l'esito positivo del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
 - il responsabile:
 - valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
 - assume la determinazione di liquidazione.
3. La determinazione per la quantificazione e la liquidazione degli incentivi è successivamente trasmessa dal responsabile dell'articolazione organizzativa aziendale al Dirigente della S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane, con l'attestazione:
 - delle attività assegnate e di quelle espletate, nonché della compatibilità con l'attività ordinaria della Struttura competente alla realizzazione dell'opera;
 - dell'assenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti per la realizzazione dell'opera o lavoro o per l'acquisizione del servizio/fornitura imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
 - che gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti, ove necessario, secondo il principio di competenza quindi in relazione al numero di anni di esecuzione dell'incarico per i quali vengono indicate le somme da corrispondere per ogni annualità.

Articolo 13 –Allocazione in bilancio degli incentivi per le funzioni tecniche

1. L'imputazione a bilancio degli accantonamenti del fondo deve essere effettuata per anno di competenza, in base agli importi annualmente comunicati, in sede di chiusura dell'esercizio, dalla Regione, a seguito della comunicazione effettuata dalle SS.CC. Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale.
2. L'accantonamento degli incentivi per le funzioni tecniche derivante da procedure di acquisto di beni e servizi avviene per la fase 1 (Programmazione) e per la fase 2 (affidamento) con imputazione complessiva nell'anno in cui il bando/avviso è stato pubblicato. Nel caso di adesioni a convenzioni centralizzate la Fase 1 verrà imputata a bilancio al momento dell'adesione alla convenzione.
3. Nel caso di appalti di lavori da iscriversi nell'attivo dello stato patrimoniale, l'incentivo deve essere contabilizzato all'interno dell'importo complessivo assegnato con il contributo in conto capitale e compreso nel quadro economico dell'opera da realizzare.
4. Per l'acquisto di beni oggetto di capitalizzazione diversi dai lavori, il valore dell'incentivo non dovrà essere capitalizzato a stato patrimoniale con il valore del bene principale ma seguirà iter di rilevazione previsto al comma precedente.



Articolo 14 – Risorse progetti PNRR

1. Ai sensi dell'art. 8, co. 5 del D.L. 13/2023, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, relativamente ai progetti del PNRR, l'incentivo di cui all'art. 13 D.lgs. 50/2016 verrà distribuito anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti secondo i criteri definiti dal presente Regolamento, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2 d.lgs. 25 maggio 2017 n.75.

Articolo 15 -Applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa successivamente alla entrata in vigore del regolamento stesso.
2. Rientrano altresì nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmesso dopo il 19 aprile 2016, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.

Articolo 16 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data della sua pubblicazione.

AII. 1 (TABELLA A)

Ripartizione del Fondo per la realizzazione di opere e lavori

FUNZIONE AFFIDATA	Fase programmazione 4%	Fase Verifica 12%	Fase Affidamento 11%	Fase Esecuzione e Collaudo 73%	Totale 100%
Responsabile della programmazione	2%				2%
Responsabile del procedimento		4%	5%	8%	17%
Verificatore progettazione		6%			6%
Direzione Lavori				27%	27%
Collaudatore/Certificatore regolare esecuzione				12%	12%
Assistenti area tecnica*	1%	1%	3%	24%**	29%
Assistenti area giuridico-amministrativa*	1%	1%	3%	2%	7%

*Comprendono i collaboratori a supporto al RUP Responsabile dei lavori e direttore dei lavori.

** la quota del 24% si riferisce all'ufficio di direzione lavori sono ripartiti tra direttori operativi e ispettori di cantiere in parti uguali (massimo ipotizzabili 2 direttori operativi, 1 ispettore di cantiere e 1 supporto al Rup per la sicurezza). In assenza totale di un ufficio di Direzione Lavori le quote dei soggetti non presenti verranno assunte per il 35% dal Direttore dei Lavori e per il 65% proporzionalmente dagli altri componenti del gruppo di lavoro.

All. 2 (TABELLA B)

Ripartizione del fondo per l'acquisizione di servizi e la fornitura dei beni

FUNZIONE AFFIDATA	Fase programmazione 10%	Fase Affidamento 35%	Fase Esecuzione e Collaudo 55%	Totale 100%
Responsabile della programmazione	5%			5%
Responsabile del procedimento		16%	10%	26%
Direttore dell'esecuzione			25%	25%
Verificatore della conformità/Certificato regolare esecuzione			8%	8%
Collaboratori tecnici**	3%	8%	6%	17%
Collaboratore giuridico-amministrativo**	2%	11%	6%	19%
Totale	10	35	55	100%

**Comprendono i collaboratori a supporto del RUP e delle altre figure